



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di

Firenze, composto dai magistrati:

Dr. Giulio De Simone

Presidente

Dr. Nicola Antonio Dinisi

Consigliere rel.

Dr. Lorenzo Castellani

Esperto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 940/2013 degli affari contenziosi civili, vertente tra:

SOCIETA' AGRICOLA "FROSINI PAOLO e PIETRO" s.s., in persona del legale rappresentante Frosini Paolo, rappresentata e difesa dall' avv. F.

Cannizzaro, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A. D'Elia, in Firenze, via G. La Pira, 21

ATTRICE

Contro

COMUNE di SERRAVALLE PISTOIESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. L. Mafrini, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Gabbrielli, in Firenze, via Cavour, 32

CONVENUTO

E

1

SENTENZA

N.

33

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

36

OGGETTO

Fatta comunicazione

li,

12 GEN. 2015

Il Comune ha formulato nei confronti di entrambe le controparti una richiesta risarcitoria per il rifiuto di addivenire alla cessione bonaria dei beni dopo aver ricevuto il pagamento dell'indennità. Tale domanda deve essere respinta per l'assoluta mancanza di prova del fatto addotto a fondamento della stessa, ossia che la società e il Frosini abbiano opposto un rifiuto di addivenire alla cessione bonaria del bene. Tale eventuale rifiuto non potrebbe essere comunque addotto a fondamento di una pretesa risarcitoria, ben potendo il Comune portare a termine il procedimento ablativo entro il termine prescritto.

Considerato l'esito della lite, le spese di causa fra la società agricola "Frosini Paolo e Pietro" e il Comune convenuto si compensano integralmente. Le spese sostenute da Frosini Paolo in proprio vanno invece poste a carico del Comune di Serravalle Pistoiese, risultato soccombente nei suoi confronti. Esse si determinano in misura pari alla metà di quella complessivamente esposte nella notula congiuntamente presentata da attrice e intervenuto e si liquidano come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) condanna il Comune di Serravalle Pistoiese a restituire a Frosini Paolo i terreni occupati per cui è causa (identificati al catasto dello stesso Comune al foglio 26 particelle 645 e 654 (ora 798 e 795), previa eliminazione delle opere abusivamente eseguite;
- 2) condanna il Comune di Serravalle Pistoiese a pagare a Frosini Paolo, a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene nel periodo di illegittima occupazione, la somma di € 10.172,00, oltre alla rivalutazione



monetaria di tale somma e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dal 1.6.2012 fino alla data di deliberazione della presente sentenza;

3) condanna Frosini Paolo a restituire al Comune di Serravalle Pistoiese la somma di € 39.688,00 ricevuta a titolo di indennità di esproprio, oltre agli interessi legali su tale somma dalla domanda al saldo;

4) respinge ogni altra domanda;

5) dichiara le spese di causa fra la società attrice e il Comune convenuto interamente compensate;


6) condanna il Comune di Serravalle Pistoiese a pagare le spese del giudizio sostenute dall'intervenuto Frosini Paolo, spese che determina in misura pari alla metà di quelle complessivamente esposte nella notula congiuntamente prodotta dalla attrice e dall'intervenuto e che liquida, per tale quota, in complessivi € 3.450,00 (di cui € 450,00 per spese vive e € 3.000,00 per onorari professionali) oltre rimborso delle spese forfettarie ed ulteriori accessori di legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2014.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



Depositato in Tribunale di Firenze

Il 12 GEN. 2015

Di ssa Sorana Turchi
